

(N. 2560)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 luglio 1952 (V. Stampati N. 1901-1951)

d'iniziativa dei deputati DAL CANTON Maria Pia, BIANCHI Bianca, BENNANI, CORNIA, ROSSI, SARAGAT, MARTINO Gaetano, BELLONI, FIETTA, CECCHERINI, GIOVANNINI, CONSIGLIO

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 AGOSTO 1952

Modificazioni alle norme dell'ordinamento dello stato civile
relativo ai figli illegittimi

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome, nonchè, con apposita annotazione marginale, un nome per il padre ignoto, un nome ed un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola " fu " ».

Art. 2.

All'articolo 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« Quando nelle circostanze indicate nel secondo comma vi è riconoscimento da parte di

un solo genitore, l'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, attribuisce un nome e lo stesso cognome della madre per il padre ignoto ovvero un nome e un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola " fu " ».

Art. 3.

All'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, impone inoltre al bambino un nome per il padre ignoto, un nome e un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola " fu " ».

Art. 4.

All'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, impone inoltre al bambino un nome per il padre ignoto, un nome e un cognome per la madre ignota, facendo precedere, in entrambi i casi, tale attribuzione dalla parola " fu " ».

Art. 5.

Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma :

« Il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, il quale è stato successivamente adottato o affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o affiliante e come figlio di esso, salvo che l'interessato richieda di fare constare la qualifica di figlio adottivo o di affiliato ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è soppresso.

Art. 7.

Dopo l'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente articolo 77-bis :

« Contro il provvedimento dell'ufficiale dello stato civile concernente l'imposizione di nomi o cognomi ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 75 e 77, il procuratore della Repubblica e gli altri interessati possono ricorrere al tribunale con le forme stabilite per il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile ».

Art. 8.

Coloro che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge risultano dai registri di stato civile come figli di ignoti o come figli riconosciuti da un solo genitore, possono ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita perchè, con decreto in camera di consiglio, sia autorizzato l'ufficiale di stato civile ad attribuire loro paternità e maternità fittizie.

Il provvedimento è trascritto e annotato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

L'ufficiale dello stato civile, che procede alla trascrizione del provvedimento, deve trasmettere, entro cinque giorni, l'estratto alla procura della Repubblica del luogo di nascita dell'interessato per l'annotazione nella scheda esistente nel casellario giudiziale.

Ai ricorsi indicati nel primo comma sono applicabili le disposizioni del Titolo IX e dell'articolo 162 del decreto anzidetto.

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente :

« Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali, l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta ovvero è stata fittiziamente attribuita a norma degli articoli 71, 73, 75 e 77, ultimi capoversi ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è abrogato.

Art. 11.

Le disposizioni dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, si applicano anche ai vari documenti di riconoscimento.

Art. 12.

Raggiunta la maggiore età, il figlio, al quale è stata attribuita una paternità o una maternità fittizia a norma degli articoli 71, 73, 75 e 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 o dell'articolo 8 della presente legge, può ricorrere al tribunale del luogo nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita, perchè con decreto in camera di consiglio, sia autorizzato l'ufficiale dello stato civile ad annullare l'attribuzione anzidetta. Il tribunale provvede sul ricorso, sentito il genitore che ha riconosciuto il figlio.

Qualora sia autorizzato l'annullamento dell'attribuzione della paternità o maternità fittizia, relativa ad un figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, negli estratti per riassunto e nei certificati di cui all'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonchè nei vari documenti di riconoscimento, è indicato sol-

tanto il nome del genitore che l'ha riconosciuto.

Sono applicabili il secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 8.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.